



N. [REDACTED] R. G.
N. [REDACTED] N. R.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di [REDACTED] (Sezione Seconda Penale) composto dai Sigg.

Dott. Presidente STEFANO MANDUZZI
Dott. Giudice DAVID CALABRIA
Dott. Giudice ANDREA BATTISTUZZI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale a procedimento art. 429 c.p.p.

contro

1) [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] ivi residente in Via [REDACTED] - difeso di fiducia da Avv.to [REDACTED] del foro di [REDACTED] con studio legale in [REDACTED], [REDACTED] e Avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] a con studio in [REDACTED] Via [REDACTED]

LIBERO PRESENTE

2) [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] ivi residente in Via [REDACTED] - Difensore di fiducia Avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] con studio legale in [REDACTED] Via [REDACTED] - [REDACTED]

LIBERO PRESENTE

3) [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] Via [REDACTED] - Difeso di fiducia dal'Avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] con studio legale in [REDACTED] Via [REDACTED]

LIBERO PRESENTE

IMPUTATI

[REDACTED]

A) artt. 319, 321 c.p. poiché il [REDACTED] quale carabiniere in servizio al NORM della Compagnia Carabinieri di [REDACTED] di Sacco, per compiere atti contrari ai suoi doveri d'Ufficio, riceveva da [REDACTED]

SENT. [REDACTED]

del [REDACTED]

depositata il [REDACTED]

Il Collaboratore di Cancelleria

Avviso ex art. 548 II° co. c.p.p.

P.M.

Ricevuto il

DIFENSORE

Notificato il

DIFENSORE P. C.

Notificato il

IMPUTATO

Notificato il

Avviso ex art. 548 III° co. c.p.p.

P.G.

Ricevuto il

IMPUTATO

Notificato il

Proposto appello

il

da

sentenza irrevocabile il

Estr. ex art. 28 D.M. 334/89

Estr. es. a Questura - art. 160 TULPS

Camp. Pen. n°

Redatta scheda il

██████ e ██████████ due telefoni cellulari con relativa SIM e un compenso di danaro allo stato non quantificato.

Atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti nel comunicare al ████████ e al ████████ l'esistenza di procedimenti penali a carico del ████████, l'avvenuta installazione nella autovettura del ████████ di un'apparecchiatura di localizzazione della medesima, spiegandone l'utilizzo e le maniere per eludere le conseguenti indagini, nell'indicare infine al ████████ l'identità della fonte confidenziale dei Carabinieri da cui erano sorte le indagini e nel mettersi a disposizione per reperire ulteriori informazioni circa le indagini in corso di svolgimento a loro carico.

In ██████████ il ██████████

██████████

B) Art. 326 c.p. poiché nella qualità e con la condotta di cui al capo a), in violazione dei doveri di riservatezza e segretezza inerenti alle funzioni svolte e alle indagini in corso di svolgimento, rivelava al ████████ ed al ████████ le notizie d'ufficio di cui al capo a).

In ██████████ il ██████████

CONCLUSIONI

Il PM: Chiede la condanna per l'imputato ██████████ alla pena di anni 4 di reclusione. Per gli imputati ██████████ e ██████████ chiede la condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione.

I Difensori dell'imputato ██████████: Chiedono, in principalità, l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cpp.. In subordine chiedono condannarsi l'imputato al minimo della pena. Chiedono altresì il dissequestro dei telefoni e delle SIM anche di proprietà del padre dell'imputato.

Il Difensore dell'imputato ██████████: Chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il Difensore dell'imputato ██████████: Chiede l'assoluzione con formula ampia ai sensi del l'art. 530 cpp, in subordine minimo pena e benefici di legge, nonché il dissequestro del materiale sequestrato.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio, emesso dal Gip di ██████████ in data ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████ venivano citati a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Accertata la regolare costituzione delle parti, l'istruttoria dibattimentale si sostanziava, oltre che in acquisizioni documentali e nella trascrizione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nell'escussione del perito ██████████ ██████████, nonché dei testimoni ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████. All'esito di tali incombenzi, all'udienza del ██████████, udite le spontanee dichiarazioni rese da ██████████, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe, il Giudice decideva come da dispositivo di cui dava lettura.

Alla luce degli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ritiene questo tribunale che la penale responsabilità degli imputati, per i reati agli stessi ascritti, sia stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il teste ██████████, maresciallo in servizio presso il Nucleo Operativo della compagnia carabinieri di ██████████, ha ricostruito l'attività di indagine che ha portato all'acquisizione di elementi a carico degli odierni imputati. In particolare ha spiegato che, nell'arco temporale intercorrente tra il ██████████ ed il ██████████, il territorio di sua competenza (ma anche i limitrofi territori del ██████████ e del ██████████) era stato interessato da numerosi atti criminosi aventi ad oggetto altrettanti sportelli bancomat. Nell'ambito dell'indagine erano emersi i nominativi di ██████████, ██████████ e ██████████ ed era pertanto iniziata, nel ██████████ (con particolare riguardo ai primi due soggetti), un'attività di accertamento che, in seguito all'analisi dei relativi tabulati telefonici, era poi sfociata nell'applicazione di apparecchiature g.p.s. sulle autovetture in uso ai medesimi, e, successivamente, nell'attivazione di intercettazione ambientale sulla vettura in uso al ██████████.

Il teste precisava che, in quel periodo, il ██████████ non prestava servizio effettivo perché era in convalescenza a seguito di infermità riconosciuta dall'apposita commissione; ciò nonostante il ██████████ ha aggiunto che il ██████████ aveva comunque contatti con i colleghi, nel corso dei quali venivano riferite



informazioni sui fatti avvenuti in **Dianzoni** ed in ambiti territoriali limitrofi. Il **Sebastiani** ha poi riferito che l'attività di indagine non aveva condotto ai risultati sperati, in quanto gli indagati erano venuti a conoscenza dell'esistenza degli apparati investigativi applicati sulle vetture. Il teste precisava come, in data **13.03.2012**, fosse stata vista la macchina del **Dianzoni** che si recava nella zona industriale di **Campolongo Maggiore**, a brevissima distanza dall'abitazione del **Mazzoni**; nell'ascoltare la conversazione gli operanti notavano che il **Mazzoni** (che si trovava, unitamente al **Dianzoni**, all'interno dell'autovettura) era particolarmente preoccupato per la presenza di alcune telecamere poste nei pressi dell'abitazione; tale preoccupazione, inizialmente incomprensibile agli operanti, trovava una spiegazione nel fatto che pochi secondi dopo, all'autovettura in oggetto si avvicinava una persona che veniva riconosciuta dagli agenti, senza ombra di dubbio, nel **Mazzoni**; e proprio quest'ultimo, seguendo la narrazione del **Sebastiani**, rivelava agli indagati la presenza del g.p.s., indicandone anche la posizione (il rilevatore era stato installato nel parafrangente posteriore e per individuarne la presenza sarebbe stato necessario smontare lo stesso parafrangente). In quel contesto durante la conversazione oggetto di intercettazione ambientale, veniva captata la richiesta, avanzata dal **Mazzoni** ai pregiudicati, diretta ad ottenere due telefoni due sim e del denaro. E sempre nell'ambito di quella conversazione il **Mazzoni** avrebbe pure fornito indicazioni sull'identità del soggetto che aveva riferito ai carabinieri il nome del **Mazzoni** e del **Dianzoni**, indicandolo, indirettamente, come quello della "Range Rover" (il teste ha precisato che si trattava di un confidente del maresciallo **Mazzoni**). Il **Sebastiani** ha poi riferito che gli indagati, in ossequio ad una prassi dagli stessi seguita (ed emersa sempre nel corso dell'attività di indagine), non ebbero a togliere il rilevatore satellitare (perché ciò avrebbe di fatto messo sull'avviso le forze dell'ordine circa il ritrovamento dell'apparecchiatura), ma si limitarono a non utilizzare più quel mezzo per scopi illeciti. Il teste ha ancora aggiunto che, poiché dalla conversazione appariva evidente che quello in oggetto era un incontro programmato, veniva verificato attraverso il tracciato g.p.s. che proprio il giorno prima, ossia il **13.03.2012**, tra le 10.40 e le 11.07, l'auto del **Dianzoni** era parcheggiata in via Marco Polo, di fronte all'agenzia infortunistica dove il **Mazzoni** svolgeva la sua attività. Inoltre, poiché dalla stessa conversazione, emergeva come il **Mazzoni** avesse invitato il **Mazzoni** a mandare da



lui il [redacted] nei giorni successivi, gli stessi operanti potevano verificare che il giorno [redacted], tra le 10.50 e le 11.30, il [redacted] parcheggiava la propria autovettura nuovamente di fronte all'agenzia assicurativa presso la quale operava il [redacted].

Il teste **M. [redacted]**, maresciallo in servizio presso il Nucleo Operativo della compagnia carabinieri di **C. [redacted]**, ha riferito come il confidente che gli aveva indicato i nomi dei soggetti poi indagati, fosse da lui conosciuto (oltre che "gestito" in via esclusiva") da circa 10 anni e, nonostante cambiasse spesso autovettura, nel periodo in considerazione utilizzasse proprio una Range Rover; ha aggiunto che il nome di tale soggetto era solo a lui conosciuto, anche se non ha escluso di poterne aver parlato con il proprio superiore gerarchico. Ha però specificato che nelle riunioni periodiche con i colleghi talvolta si facevano riferimenti indiretti agli informatori e quindi non si poteva escludere che fosse stato riferito il dato relativo alla vettura utilizzata.

La teste **F. [redacted]**, all'epoca dei fatti convivente con l'odierno imputato (poi sposatasi con il medesimo in data [redacted]), ha riferito come il marito abbia sofferto di una fortissima depressione nel periodo successivo ai fatti per cui si procede, nel marzo [redacted], ma ha anche aggiunto che tale patologia si era già manifestata in precedenza, in relazione ad altro procedimento penale che la teste non era però in grado di ricordare con precisione. In ogni caso la teste ha riferito che il marito spesso le ripeteva di sentirsi innocente per quello che era successo. Ha aggiunto che il **M. [redacted]** era ossessionato dall'idea di essere seguito e di avere i telefoni sotto controllo. La **F. [redacted]** ha poi ricordato come, nel marzo [redacted], mentre si stava recando ad una cena in compagnia del marito, quest'ultimo si rendeva conto che una vettura dietro di loro continuava ad attivare i fari abbaglianti; il **M. [redacted]** quindi si fermava e scendeva dall'auto, mentre la donna rimaneva a bordo dell'autovettura. Dopo circa cinque minuti il **M. [redacted]** risaliva a bordo e la coppia ripartiva; la **F. [redacted]** ha ricordato di aver chiesto al **M. [redacted]** cosa fosse accaduto, ma lui non ebbe a darle alcuna spiegazione, limitandosi a dire che non c'era nulla ed era tutto a posto.

Successivamente, a fronte delle ripetute richieste del collegio in ordine a cosa le avesse riferito il marito circa le ragioni del proprio stato di sofferenza psicologica, la donna si è limitata a spiegare che il **M. [redacted]** le aveva fatto riferimento all'incontro avvenuto la sera di marzo del [redacted], limitandosi però a



referire che i signori con i quali aveva parlato (ossia quelli a bordo della vettura che aveva più volte azionato i fari abbaglianti) gli avevano solo chiesto delle informazioni, senza però specificare di che tipo di informazioni si trattasse.

La **Ferrante** ha ancora aggiunto di non essere al corrente di procedimenti o sanzioni disciplinari a carico del marito.

Il teste **Bressanin Marco** ha riferito come, un giorno di marzo 2012, mentre si trovava a casa del **Bosini**, quest'ultimo, mentre era intento a sostituire una lampadina del portaluci della propria vettura, lo invitava ad avvicinarsi segnalandogli di fare silenzio e gli faceva vedere un congegno con vari filamenti, arrotolato in una specie di spugna, che lo stesso **Bosini** provvedeva poi a reinstallare all'interno del portaluci medesimo.

Il teste **Gianni Antonio**, a propria volta, ha riferito che in una giornata di marzo 2012, il **Bosini** gli aveva confidato che era stato installato nella sua autovettura un rilevatore g.p.s.; e mentre gli riferiva la circostanza metteva le mani "sotto al passaruota dietro".

Il teste **Ferrante Michele**, maresciallo dei carabinieri in servizio dal 2000 presso il Nucleo della compagnia dei carabinieri di **Piemonte di Savoia**, ha riferito come il **Mazzoni** fosse in servizio presso la caserma carabinieri di **Piemonte di Savoia**, ma dal marzo del 2011 avesse iniziato un periodo di aspettativa per malattia. Il teste ha poi ricordato che, in data 04-08-2011, il **Mazzoni** ebbe a riconsegnare la tessera dei carabinieri.

Il teste **Gianni Giovanni** ha riferito di aver visitato il **Mazzoni** già nel febbraio del 2009 e di aver diagnosticato la presenza, a carico del medesimo, di un disturbo misto ansioso-depressivo; concludendo per l'inidoneità del **Mazzoni** allo svolgimento dell'attività di servizio in qualità di carabiniere.

Il teste **Sini Antonio**, attualmente capitano dei carabinieri in servizio presso il comando legione **Verona** di **Verona**, ha riferito circa lo svolgimento dell'attività di indagine posta in essere dalla compagnia di **Biadene** (della quale all'epoca era comandante) in collaborazione con la tenenza di **Dolo**, spiegando come l'attività - che si era avvalsa di due fonti confidenziali - avesse subito una brusca interruzione in seguito all'ascolto di una conversazione nella quale un collega che lavorava a **Piemonte di Savoia** riferiva ai due indagati che avevano un apparecchio. Il teste ha poi ricordato che tra i componenti del Nucleo operativo si svolgevano periodiche riunioni nel corso delle quali talvolta si era fatto riferimento alle fonti

confidenziali; ed in particolare, con riguardo alla fonte gestita dal maresciallo **Mazzonetti**, pur senza indicare specificamente l'identità della medesima, si era fatto riferimento alla circostanza che utilizzasse una Range Rover. Pur precisando di non aver mai svolto riunioni operative con i colleghi di **Pizzardi**, il **Cini** ha aggiunto che egli stesso, in linea con una prassi normalmente seguita, provvedeva a redigere una scheda informativa sullo stato dell'indagine che veniva inoltrata al Comando Provinciale; ed era poi quest'ultimo a provvedere eventualmente all'inoltro dei relativi dati agli altri comandi interessati.

Il teste **Mazzonetti**, luogotenente responsabile del nucleo operativo dei carabinieri di **Pizzardi**, ha riferito di non aver avuto materialmente conoscenza dell'indagine e di essere stato soltanto avvertito da un legale che un suo cliente aveva ritrovato una microspia; acquisita quest'ultima, il **Mazzonetti** aveva iniziato una ricerca telefonica tra i comandi interessati, trovando risposta positiva dal Nucleo operativo di **Alghero**, al quale la microspia veniva pertanto consegnata.

Il **Mazzonetti**, in sede di dichiarazioni spontanee ha riferito che la sera del **12/01/2015** mentre si stava recando presso un ristorante unitamente alla compagna **Enrica**, notava un'autovettura, dietro la sua, che azionava ripetutamente i fari; fermatosi, notava che all'interno della medesima si trovavano **Mario** (da lui conosciuto fin dai tempi in cui era in servizio effettivo) e **Boris** (conosciuto solo come amico del **Mario**). Il **Mazzonetti** ha poi precisato che la frase "Tira fora i schei" "significava che se volevano parlare con me dovevano spendere i soldi e comprare due sim e due telefoni intestati a loro e non a me, in quanto avevo la fobia di essere controllato" cfr, dichiarazioni spontanee depositate all'udienza del **12/01/2015**, pag. 1); e ciò in ragione di una precedente indagine a suo carico per associazione a delinquere finalizzata alla truffa (procedimento poi archiviato) che aveva profondamente inciso sulla sua vita e sulla sua serenità psicologica (tanto da indurlo a sentirsi sempre controllato ed a temere che ogni casa detta al telefono, anche la più innocua, potesse determinare l'inizio di un nuovo procedimento penale). Il **Mazzonetti** ha negato di aver mai ricevuto denaro od altra utilità da **Mario** e **Boris** (la stessa richiesta di ottenere due telefoni non avrebbe infatti mai avuto seguito). Ancora l'odierno imputato ha negato di essere mai stato al corrente dell'installazione di apparecchiature g.p.s. od altro nei confronti del **Mario** e del



██████████ ed ha aggiunto di non aver mai saputo nemmeno l'identità del confidente; precisando che la locuzione "queo col ranger Rover" si riferiva ad un mero dubbio che egli poteva avere circa il soggetto in questione e che le circostanze inerenti il punto in cui veniva collocata l'apparecchiatura gps e la durata delle relative batterie erano fatti notori, conoscibili indipendentemente dal fatto di appartenere alle forze dell'ordine. Infine il ██████████ ha negato di aver mai partecipato, durante il periodo di malattia, a riunioni con i colleghi e di aver mai ricevuto informazioni dagli stessi sulle indagini in oggetto.

Orbene la ricostruzione del teste Sebastiani e la stessa ipotesi accusatoria trovano in realtà un'indiscutibile e decisiva conferma probatoria nel contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale e telefonica; conversazioni che, oltre ad essere del tutto inequivoche nel loro significato, si pongono in insanabile contraddizione logica con la tesi sostenuta dal ██████████ nell'ambito delle dichiarazioni spontaneamente rese all'udienza del 12-01-2015.

Nella conversazione progr. 3988 del 14-03-2014, dopo un breve intercalare nel corso del quale il ██████████ invita il ██████████ a spostarsi per la presenza di alcune telecamere, si avvicina il ██████████, il quale, dopo essere stato avvertito della presenza delle telecamere, chiede al ██████████ di procurare due sim e due telefoni ("procura do sim e do telefoni"); subito dopo il ██████████ invita il ██████████ a salire dicendogli che ci sono i soldi per lui ("Qua ghe se i schei par ti..."); e ██████████ immediatamente invita il ██████████ a prendere il denaro specificandogli che si tratta di una mancia ("eh tien là, i xe? La mancia!... Xe la mancia.."). Il ██████████ però, evidentemente non ritenendosi soddisfatto della consegna della somma, intima nuovamente al ██████████ di consegnargli tutto il denaro (evidentemente una somma superiore a quella qualificata come mancia che il ██████████ gli aveva appena consegnato), nonché le sim ed i telefoni ("tira fora i schei, tira fora i schei, e do sim e do telefoni"). A fronte della risposta affermativa del ██████████ ("Va bon") il ██████████ invita quest'ultimo a recarsi presso il suo ufficio in ██████████ (Va bon? Dopo te vien in ufficio a ██████████ te vien a trovarme").

Ciò detto, va anzitutto evidenziato come tale conversazione sia del tutto esplicita ed univoca nel porre in evidenza da un lato la precisa richiesta del ██████████ ai due interlocutori, diretta ad ottenere il prezzo delle informazioni rivelate (e cioè i due telefoni con altrettante sim e la somma di denaro); dall'altro l'avvenuta consegna



di una parte del denaro al [redacted] da parte dei coimputati [redacted] e del [redacted], nonché l'accordo per la consegna di telefoni e della restante parte del denaro in un successivo incontro presso l'ufficio dello stesso [redacted]. E deve pure sottolinearsi come di tale successivo incontro vi sia un preciso riscontro investigativo, posto che il teste [redacted] ha riferito come, in data [redacted], il [redacted] abbia parcheggiato la propria autovettura per circa mezz'ora, in [redacted], proprio di fronte all'ufficio dell'agenzia infortunistica presso la quale lavorava il [redacted].

Ma tale conversazione si pone pure in evidente ed insanabile contrasto logico con la tesi del [redacted], laddove lo stesso ha riferito che la frase "tira fora i schei" significa che "se volevano parlare con me dovevano spendere i soldi e comperare 2 sim e 2 telefonini intestati a loro e non a me in quanto avevo la fobia di essere controllato": da un lato infatti già la spiegazione appare di per sé ben poco verosimile, atteso che il [redacted] chiede direttamente sia i soldi che i telefoni, ma dall'altro, e soprattutto, egli nel corso dell'incontro riceve direttamente una parte del denaro, qualificato come mancia. E non può neppure omettersi di notare come se davvero il [redacted] avesse avuto bisogno di una sim intestata ad altri per comunicare con il [redacted] ed il [redacted] senza essere intercettato, sarebbe stato sufficiente un solo telefono, non avendo alcun senso la richiesta, per sé, di due telefoni (senza considerare che se davvero l'odierno imputato avesse sofferto dell'ossessione di essere seguito, pedinato ed intercettato, certo non avrebbe mantenuto frequentazioni così rischiose con soggetti che egli sapeva essere indagati, invitandoli addirittura a recarsi presso il proprio ufficio).

Nel prosieguo della suddetta conversazione il [redacted] fornisce poi precise informazioni ai due interlocutori: di fronte alla richiesta del [redacted] (che teme di essere controllato e di aver già subito l'installazione di strumenti di controllo: "mi che gabia problemi, mi.. me ha messo..."), il [redacted] conferma la circostanza ("te ghe el coso su Paolo, si eh!...), ma rassicura il [redacted] dandogli istruzioni su come comportarsi, invitandolo a interrompere ogni attività illecita ("non fin aea merda no, però bisogna che te staghi fermo immediatamente") e ad aspettare tre mesi ("tre mesi bisogna che te spetti"); aggiungendo che forse gli agenti avrebbero potuto fare una perquisizione. Subito dopo il [redacted] fornisce ai propri interlocutori indicazioni sull'identità del soggetto che avrebbe fatto agli investigatori i loro nomi, indicandolo come colui che ha in uso un Range Rover



(Ti o ga visto che che xe queo che canta?... col Range Rover).

Va pure sottolineato come nel corso di altra conversazione, la [redacted] del [redacted] il [redacted], parlando con altro soggetto non identificato, nel riferire colui che aveva fornito la notizia circa l'identità dell'informatore, si riferisce al "bunga di [redacted]". Sul punto il teste [redacted] ha riferito che "bunga" era il soprannome con il quale veniva chiamato il [redacted] e, se è pur vero che si trattava di un soprannome di uso comune (talvolta gli interlocutori si chiamavano in quel modo anche tra loro), il riferimento a [redacted] (luogo ove il [redacted] aveva l'ufficio) e il collegamento con la precedente conversazione, confermavano trattarsi proprio del [redacted], e ad ulteriore conferma di ciò vale la circostanza che nel prosieguo della conversazione l'interlocutore chiede nuovamente conferma se a riferire la circostanza sia stato il "parda" (ed il [redacted] conferma); e, secondo quanto confermato dal [redacted], "parda" è il soprannome utilizzato per identificare un appartenente alle forze dell'ordine.

Ora, pur non essendo emersa certezza, all'esito dell'istruttoria, sulle modalità precise attraverso le quali il [redacted] sia venuto a conoscenza di tali informazioni (e l'identità del collega che le possa aver fornite: sul punto infatti anche le audizioni dei testi [redacted] e [redacted] non hanno fornito indicazioni decisive), è del tutto evidente come le medesime da un lato costituissero patrimonio di conoscenza sussistente esclusivamente in capo agli organi investigativi (e che quindi il [redacted] poteva aver conosciuto solo attraverso contatti o frequentazioni riferibili alla propria attività d'ufficio); dall'altro attenessero a modalità e risultanze d'indagine coperte da segreto d'ufficio, come tali rientranti nel dovere di riserbo e segretezza strettamente conseguente alla carica rivestita dal [redacted]. Ed il carattere assertivo, del tutto privo di incertezze, con il quale il [redacted] fornisce le informazioni inerenti la collocazione del g.p.s. e l'identità dell'informatore (oltre che le modalità comportamentali da tenere per sviare le indagini), rendono del tutto evidente la sicurezza dell'imputato in ordine alla veridicità di quanto affermato e tolgono pertanto ogni credibilità a quanto dal medesimo affermato circa il fatto che si trattasse solo di circostanze notorie o rispetto alle quali egli stesso avesse dei dubbi.

Un tanto premesso sussistono tutti i requisiti necessari all'integrazione delle fattispecie oggetto di contestazione da parte degli odierni imputati, atteso che il [redacted] ha tenuto una condotta del tutto contraria ai doveri d'ufficio



(comunicando al ~~M...~~ ed al ~~B...~~ soggetti pregiudicati, le informazioni riservate in precedenza indicate), ottenendo dai coimputati ~~M...~~ e ~~B...~~, quale corrispettivo del mercimonio della pubblica funzione, una somma di denaro e ricevendo quanto meno la promessa del versamento di un'ulteriore somma e della consegna di due telefoni cellulari.

Analogamente integrata, a carico del ~~M...~~, è pure la fattispecie di cui all'art. 326 c.p., attesa la consapevole divulgazione di notizie riservate.

Va anche osservato come in alcun modo possa incidere sulla configurazione del reato la circostanza che, all'epoca in cui ebbe a perpetrare la condotta illecita, il ~~M...~~ non svolgesse concretamente attività di servizio, essendo in aspettativa per ragioni di salute (il ~~M...~~, infatti, assente dal marzo ~~2011~~, era stato collocato in aspettativa per motivi sanitari con comunicazione datata ~~29.09.2011~~; successivamente ne fu accertata la non idoneità permanente solo in data ~~12.11.2012~~). Deve infatti evidenziarsi da un lato come l'aspettativa (stato in cui si trovava il ~~M...~~ all'epoca di commissione dei fatti) non costituisca una quiescenza o sospensione del rapporto di pubblico impiego, ma solo una sospensione dell'obbligo di prestare servizio, permanendo pertanto a carico dell'impiegato gli obblighi di mantenere una condotta conforme alle proprie funzioni, nonché di mantenere il segreto di ufficio (cfr, Cass., 16.06.1995, n. 2460); dall'altro, ed a fortiori, come a diversa soluzione non potrebbe addivenirsi neppure nell'ipotesi di avvenuta cessazione del servizio, al momento dei fatti, considerato che, secondo quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reati contro la P.A., la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere lesa o posta in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato (cfr, da ultimo, Cass., 10.04.2013, n. 39010).

Alla luce di tali considerazioni va pertanto affermata la penale responsabilità degli imputati per i delitti agli stessi ascritti, da ritenersi pacificamente avvinti, quanto al ~~M...~~ dal vincolo della continuazione, stante la palese sussistenza del medesimo disegno criminoso.



Ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: per quanto attiene al **Marcato**, la condotta dallo stesso tenuta, si connota in termini di particolare gravità considerato che la frequentazione di soggetti indagati (le conversazioni intercettate e le osservazioni degli agenti di p.g. in relazione agli incontri antecedenti e successivi alla conversazione, avvenuti presso l'ufficio dell'odierno imputato dimostrano infatti che l'incontro in oggetto non era certo un fatto isolato) e la rivelazione di circostanze afferenti indagini a carico degli stessi costituiscono infatti palese tradimento della stessa essenza della funzione svolta dal **Marcato**, tesa a prevenire e reprimere la perpetrazione di fatti delittuosi. Ma anche per quanto attiene al **Mosconi** ed al **Borina**, al di là del mero dato dell'incensuratezza, di per sé insufficiente, non si ravvisano ragioni di sorta per il riconoscimento delle predette attenuanti, tanto più se si considera la gravità di una condotta che palesa la capacità dei soggetti di allacciare contatti con funzionari infedeli sì da garantirsi l'impunità per le imprese criminose perpetrate.

Venendo alla quantificazione della pena, ritiene questo Collegio, avendo a mente i limiti edittali di cui agli artt. 319 e 321 c.p. vigenti all'epoca dei fatti ed i parametri quantificatori di cui all'art. 133 c.p., che pena adeguata possa ritenersi pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno in relazione agli imputati **Mosconi** e **Borina**, nonché ad anni 2 e mesi 10 di reclusione con riguardo all'imputato **Marcato Nicola**. Sul punto lo scostamento dal minimo edittale si impone alla luce della gravità dei fatti determinata sopra descritta; ferma restando la necessità di addivenire ad una sanzione più severa nei confronti del **Marcato**, in ragione del disvalore connesso al tradimento della funzione pubblica esercitata.

Segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

L'entità della sanzione detentiva comminata agli imputati preclude in radice la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara **MARCATO NICOLA**, **MOSCONI ROBERTO** e **BORINA ALESSANDRO** responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati quanto al **MARCATO**




~~FRANCESCO~~ dal vincolo della continuazione e condanna ~~MARCATTO NICOLA~~ alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione e ~~MOSCO PAOLO~~ e ~~BORINA ALESSANDRO~~ alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544, comma III, c.p.p. indica in giorni 75 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, 12/01/2015

Il Giudice est.

Dr. ~~Antonio Battistuzzi~~



Il Presidente

Dr. ~~Stefano Manduzio~~

